

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio di Previsione 2015-17 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2015;

Ritenuta la promozione sportiva fattore importante dello sviluppo dell'uomo, conformemente a quanto previsto dalla Carta Europea dello Sport adottata dal Consiglio d'Europa-Comitato dei Ministri il 24.09.1992 e s.m.i.;

Dato atto che il Piano degli obiettivi 2015, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 04.05.2015, prevede, al punto 3.5.2 degli obiettivi di mantenimento relativi allo sport, la realizzazione della tradizionale festa dello sport;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Sportiva Castellettese, aveva definito, quale data dell'evento, il 13.06.2015 ed aveva demandato alcuni aspetti organizzativi, a mezzo convenzione, all'Associazione Polisportiva Castellettese, membro della suddetta Consulta (Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25.05.2015);

Considerato che, alla data prevista, il sopracitato evento non ha avuto luogo, stante il maltempo, che la sua realizzazione è stata rinviata al settembre 2015 e che, frattanto, la suddetta convenzione è scaduta nei termini temporali;

Dato atto che permane la disponibilità, per parte dell'associazione, a realizzare l'evento in collaborazione con il Comune, a mezzo sottoscrizione di una nuova convenzione;

Considerato che:

- la realizzazione dell'evento in detta modalità risponde a quanto definito dal titolo V della Costituzione, con particolare riferimento all'art. 118, come modificato dalla L. Cost. 18.10.2001 n. 3, il quale stabilisce fra l'altro che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- tale principio è rafforzato da quanto definito all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 il quale definisce, in tema di partecipazione popolare, che i Comuni valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di partecipazione popolare;
- lo statuto dell'associazione proponente (prot. 23142 del 26.08.2013) attesta che essa ha per scopo di praticare e propagandare attività sportive di comune interesse per tutti i componenti dell'associazione, con facoltà di indire manifestazioni e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori e le famiglie;
- l'Associazione opera in assenza di fini di lucro;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 in tema di società sportive dilettantistiche e considerato che l'Associazione adempie ai requisiti previsti da detta normativa;

Preso atto altresì:

- di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 e del conseguente divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- del parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010, la quale ritiene che "non si configura... quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... L'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse ... è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni ...";
- dei pareri n. 1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti ed il parere n. 7/2011 della Sezione Liguria della Corte dei Conti ribadiscono tale concetto;

Dato atto che la promozione sportiva, realizzata nello specifico caso attraverso l'evento oggetto della presente convenzione, rientra fra i compiti istituzionali del Comune, è di interesse per la locale collettività e può essere svolta sulla scorta dei principi di sussidiarietà;

Ritenuto pertanto che realizzare detto evento in forma convenzionata con l'Associazione Polisportiva Castellettese non costituisca sponsorizzazione, alla luce delle considerazioni espresse in premessa;

Ritenuto pertanto che la contribuzione, anche economica, per parte del Comune, alla realizzazione dell'evento in oggetto, non costituisca violazione di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 in tema di sponsorizzazioni, in quanto iniziativa di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato il fatto che efficienza, efficacia ed economicità di tale strategia sono garantite dal fatto che la collaborazione volontaristica ottimizza l'uso delle risorse umane e non comporta costi aggiuntivi rispetto all'azione amministrativa;

Dato atto che l'Associazione Polisportiva Castellettese è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento dell'attività in oggetto;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno che il Comune di Castelletto Sopra Ticino si avvalga della collaborazione di detta associazione;

Quantificati i costi dell'iniziativa in euro massimi 3.000,00;

Preso atto dell'allegata bozza di convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di REALIZZARE in forma congiunta con l'Associazione Polisportiva Castellettese, la festa dello Sport 2015, già prevista in data 13.06.2015 e rinviata al settembre 2105.
- 2) Di APPROVARE l'allegata bozza di nuova convenzione, parte integrante della presente deliberazione.
- 3) Di DARE ATTO che:
  - detta convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2015.
  - i costi a carico del Comune, derivanti dal presente atto, ammontano ad euro massimi 3.000,00, e sono riferibili all'impegno già assunto ai fini di realizzare l'evento in oggetto all'intervento 1.06.03.03/00, ex cap. 6580 2, del bilancio 2015-2017, esercizio 2015, dando atto che la suddetta somma sarà esigibile nel 2015.
- 4) Di DEMANDARE al responsabile di area gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
- 5) Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

## CONVENZIONE CON POLISPORTIVA PER FESTA DELLO SPORT 2015

Tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo, ....., nat... a..... (.....) il ....., domiciliat... per la carica presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino

E

La "Associazione Polisportiva Castellettese" con sede legale in Castelletto Sopra Ticino, via I Maggio rappresentata dal suo Presidente, ....., nato/a a .....il ..... residente in ....., via .....

Premesso che la presente convenzione si pone le seguenti finalità:

1. Promuovere la pratica sportiva, quale importante fattore dello sviluppo dell'uomo, conformemente a quanto previsto dalla Carta Europea dello Sport, adottata dal Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri il 24.09.1992 e s.m.i.
2. Divulgare la pratica sportiva e la conoscenza delle possibilità di esercitare tale pratica offerte dal territorio Castellettese a mezzo realizzazione della tradizionale festa dello sport
3. Valorizzare le libere forme associative
4. Realizzare il principio di sussidiarietà

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione prevede la realizzazione, per parte della Associazione Polisportiva Castellettese, di alcuni aspetti organizzativi marginali relativi alla realizzazione della tradizionale festa dello Sport, organizzata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per l'edizione 2015.

Con il presente documento il Comune di Castelletto Sopra Ticino e Associazione Polisportiva Castellettese definiscono le reciproche competenze in merito all'evento

Ciascuna delle parti convenienti sarà, sotto ogni aspetto, responsabile e titolare delle pratiche di propria competenza.

Art. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2015.

La presente potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento per gravi motivi, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

Art. 3

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CASTELLETTESE

L'Associazione Polisportiva Castellettese individua nella persona del ..... il responsabile e referente del progetto e si impegna a provvedere alla cura dei seguenti aspetti organizzativi:

- a) Allestimento campo da volley, connesso allo stand dell'associazione stessa
- b) Cura trasferimento pony connessa allo stand del Club Ippico Ticino
- c) Realizzazione, ove necessario, degli impianti di amplificazione

Nella realizzazione di quanto indicato ai suddetti punti, l'Associazione si farà carico di ogni onere organizzativo e finanziario commesso. Le forniture effettuate dovranno inoltre essere conformi alla vigente normativa, rispondere ai requisiti di legge previsti ed essere dotate delle eventuali relative certificazioni. Di ciò dovrà farsi carico l'associazione stessa, la quale sarà direttamente ed in toto responsabile, anche verso terzi.

Ad evento concluso, l'associazione provvederà a fornire al Comune, il rendiconto delle spese sostenute, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello approvato dal Comune e correlato dei relativi giustificativi di spesa

Art. 4

## OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare, per propria parte, nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e Turismo il referente del progetto
- b) Contribuire, per un importo massimo pari ad euro 3.000,00, alle spese sostenute dall'Associazione Polisportiva Castellettese per quanto definito nella presente convenzione

Tale importo verrà erogato a seguito della rendicontazione dell'evento e della consegna di quanto indicato all'art. 3 della presente convenzione.

Le eventuali spese eccedenti i suddetti importi non verranno comunque rimborsate.

### Art. 5

#### FORME DI VERIFICA

E' previsto, per tutta la durata della convenzione, il monitoraggio, da parte dei responsabili individuati nella presente convenzione, dello stato di realizzazione del programma concordato, con specifici momenti di incontro. Fra le forme di verifica del progetto è fatto obbligo all'Associazione Polisportiva Castellettese di provvedere alla rendicontazione dello stesso, nelle forme definite all'art. 3 della presente convenzione.

### Art. 6

#### NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni e di associazionismo sportivo dilettantistico, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La presente convenzione verrà registrato in caso d'uso. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla sua registrazione, nonché le spese per i diritti di segreteria, saranno in tal caso a totale carico dell'Associazione convenzionata.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Novara

Associazione Polisportiva  
Castellettese

Il Presidente

.....

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica  
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo  
Libero, Turismo

.....